CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie,Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 105
	Data 21/10/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA N. 180/2018 DEL 19.06.2018 – R.G. N. 1135/2016, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA F.L..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

    _____

- La deliberazione diviene esecutiva
  a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
  b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134, comma 4, D,to L,vo 267/2000

- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti:_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con Sentenza del Giudice di Pace di Andria n. 180 del 19 giugno 2018, il giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dalla sig.ra F.L., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Noia: 1) dichiarava il Comune di Andria responsabile ex art. 2051 c.c. in relazione all'evento dannoso consistente nella caduta dell'attrice avvenuta il giorno 08.10.2015 alle ore 08.30 circa, all'altezza del civico n. 133 del Corso Cavour a causa di una disconnessione della pavimentazione con apporto causale dell'attrice determinato ex art. 1227, comma 1 c.c. nella misura del 50%; 2) condannava l'Ente, come legalmente rappresentato, a pagare alla parte istante, la somma di € 2.484,35 all'attualità, a titolo risarcitorio, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale con decorrenza dal dì della pubblicazione della sentenza al dì del soddisfo; 3) condannava il Comune di Andria, come legalmente rappresentato, a rifondere alla parte istante il 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero nella misura di € 1.170,00 (di cui € 170,00 per esborsi ed € 1.000,00 quale compenso) nonché compensate per l'altra metà, oltre accessori – se dovuti – come per legge; 4) poneva le spese relative alla CTU, già liquidate come in atti, a definitivo carico dell'attrice e della PA, nella paritetica misura del 50%;

viste:

- la nota PEC prot. n. 102687 del 15.09.2026 a firma dell'avv. Paolo Di Noia , con la quale si presentava apposita notula spese e dunque, si richiedeva all'Ente di corrispondere in favore della sig.ra F.L. l'importo di € 3.614,91 (di cui: - € 2.484,35 a titolo di sorte capitale; - € 320,86 a titolo di interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al 15.09.2026; - € 687,70 a titolo di spese legali; - € 122,00 a titolo di spese CTU);

- la nota PEC prot. n. 110519 del 02.10.2026 con la quale il Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio" del Comune di Andria, in riscontro alla nota di cui sopra: 1) segnalava che l'importo complessivo di € 3.614,91 di cui alla predetta notula, prevede, tra l'altro, il rimborso delle spese generali (art. 13, L. n. 247/2012 e D.M. n. 55/2014) calcolate nella misura del 15% dell'imponibile costituito dagli onorari e dalle spese esenti ex art. 15 D.P.R. 633/1972, laddove la normativa in oggetto esclude queste ultime dalla base imponibile, costituita dai soli onorari, conseguendone, dunque, che l'importo complessivo dovuto è in realtà pari a € 3.600,21; 2) sulla scorta di quanto sopra, l'Ente manifestava la propria disponibilità a transigere la controversia tramite la formulazione di una proposta transattiva che preveda il **pagamento dell'importo omnicomprensivo di € 3.279,35 (di cui € 2.484,35 a titolo di sorte capitale, € 673,00 a titolo di spese legali ed € 122,00 a titolo di spese CTU)** con **espressa rinuncia da parte del creditore alle somme maturate a titolo di interessi legali sulle somme da corrispondere a titolo di sorte capitale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al dì del soddisfo**, indicando quale **termine presunto di pagamento il 31 dicembre 2026;**

- la nota PEC prot. n. 110944 del 05.10.2026 a firma dell'avv. Paolo Di Noia , con la quale, in riscontro alla nota di cui sopra, nell'interesse e per conto della sua assistita, dichiarava di accettare i termini della proposta transattiva come sopra formulata, purchè il pagamento avvenga entro e non oltre la data del 31.12.2026;

richiamata la nota prot. n. 118282 del 21.10.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per l'importo di € 4.000,00, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giuscivilistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli

stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;

- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva di **€ 3.279,35** (di cui € 2.484,35 a titolo di sorte capitale, € 673,00 a titolo di spese legali ed € 122,00 a titolo di spese CTU), come risultante dalla richiamata corrispondenza intercorsa con l'avv. Paolo Di Noia;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone i riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: "*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)*";

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo sul Capitolo di Spesa n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare l'insediamento del commissario ad acta nominato, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad **€ 3.279,35**;

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL.*

Approvazione";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028"*, contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/04/2026 avente oggetto "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs 267/2000";

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore della sig.ra F.L., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza del Giudice di Pace di Andria n. 180 del 19 giugno 2018, per un importo complessivo di **€ 3.279,35** (di cui € 2.484,35 a titolo di sorte capitale, € 673,00 a titolo di spese legali ed € 122,00 a titolo di spese CTU);

2. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

4. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e

per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO